

**CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE**

Seduta in data 29/09/2009

N. 16 del Registro

OGGETTO: Approvazione del regolamento sui criteri di compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e degli anziani non autosufficienti al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali domiciliari di lungoassistenza di natura socio-sanitaria.

L'anno duemilanove, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19,00 nella sede del Consorzio, in Chieri - vicolo Albussano 4.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i Signori:

COMUNE	SINDACO PRO-TEMPORE	QUOTE	
ALBUGNANO (AT)	PEILA Dario	1	Assente
ANDEZENO (TO)	NOSENGO Emanuelita	1	Assente
ARIGNANO (TO)	Delegato: Rosella VITTORE	1	Presente
BALDISSERO TORINESE (TO)	CORINTO Carlo	3	Presente
BERZANO SAN PIETRO (AT)	Delegato: Elvio GORINO	1	Presente
BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)	Delegato: Elio MUSSO	1	Presente
CAMBIANO (TO)	Delegato: Annelisa LESINA	4	Presente
CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)	MUSSO Giorgio	3	Assente
CERRETO D'ASTI (AT)	SAINI Mario Angelo	1	Assente
CHIERI (TO)	LANCIONE Francesco	19	Presente
ISOLABELLA (TO)	COLOMBATTO Silvia	1	Assente
MARENTINO (TO)	COCHIS Gian Luigi	1	Presente
MOMBELLO DI TORINO (TO)	BERRUTO Claudio	1	Presente
MONCUCCO TORINESE (TO)	GRANDE Nicola	1	Assente
MONTALDO TORINESE (TO)	VIDOTTO Giancarlo	1	Assente
MORIONDO TORINESE (TO)	Delegato: Giulio AIASSA	1	Presente
PASSERANO MARMORITO (AT)	BRUNA Silvana Domenica	1	Assente
PAVAROLO (TO)	BOSSI Sergio	1	Presente
PECETTO TORINESE (TO)	PIZZO Adriano	3	Presente
PINO D'ASTI (AT)	Delegato: Elena D'INGEO	1	Presente
PINO TORINESE (TO)	BIGLIA Andrea	5	Presente
POIRINO (TO)	Delegato: Delfina NOVARA	6	Presente
PRALORMO (TO)	Delegato: Giovanna SCAGLIA	1	Presente
RIVA PRESSO CHIERI (TO)	GILLIO Lodovico	3	Presente
SANTENA (TO)	Delegato: TRIMBOLI	6	Presente

Assume la Presidenza il Sig. Carlo CORINTO. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. Daniele PALERMITI.

E' altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Raffaella GUERCINI.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Seduta del 29/09/2009

Verbale n. 16

OGGETTO: Approvazione del regolamento sui criteri di compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e degli anziani non autosufficienti al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali domiciliari di lungoassistenza di natura socio-sanitaria.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la D.G.R. n. 39-11190 del 6.4. 2009 avente ad oggetto il "riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti".

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. 39-11190, i Consorzi devono adottare un regolamento "sui criteri di compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e degli anziani non autosufficienti al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali domiciliari di lungoassistenza di natura socio-sanitaria", al fine di estendere i criteri assunti per la determinazione della compartecipazione alla spesa delle prestazioni di natura domiciliare delle persona anziane non autosufficienti, alle persone con handicap permanente grave, certificato ai sensi della L. 104/92, inseriti in percorsi progettuali assistenziali di natura socio-sanitaria definiti dall'Unità di Valutazione Handicap.

Rilevato inoltre che, come definito dalla D.G.R. n. 39-11190, i suddetti criteri di compartecipazione si applicano al costo della quota socio assistenziale del costo delle prestazioni di natura domiciliare e secondo le norme di cui alla D.G.R. 37-6500 del 23 luglio 2007, Allegato c, parte integrante della D.G.R.39-11190, norme peraltro che trovano già ambito di applicazione nella compartecipazione alla spesa dei cittadini anziani non autosufficienti alle prestazioni di natura socio-sanitaria in ambito residenziale, ai sensi della Deliberazione n. 25 del 29.11.2007 dell'Assemblea Consortile.

Considerata altresì la necessità nel tempo di arrivare ad un regolamento omogeneo tra i quattro Consorzi afferenti il territorio dell'ASL TO5, ma dato atto che ad oggi non sussistono le condizioni in quanto questo ente aveva già un proprio regolamento approvato con Deliberazione n. 25 del 29/11/2007 e variato con Deliberazione 25 del 19/12/2008, e non pare opportuno un cambiamento per i cittadini.

Visto dunque il testo di Regolamento predisposto dagli uffici, che recepisce le modifiche sopra evidenziate.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione.

Ritenuta la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 16 e 19 dello Statuto.

Visto l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti i Decreti Legislativi 31/3/1998, n. 109 e 3/5/2000, n. 130.

Udita l'illustrazione da parte del Direttore, dott.ssa GUERCINI, la quale sottolinea l'obbligo di deliberare i criteri previsti dalla deliberazione regionale n. 39-11190. Ricorda che il C.S.S.A.C. è già dotato di un regolamento per la compartecipazione alla spesa approvato nel 2007 ma che ora risulta obbligatorio, ai fini della partecipazione, tenere conto del solo assistito (cosa che era già presente nel precedente regolamento) ed introdurre una franchigia. Informa, inoltre, che altri consorzi hanno approvato un regolamento diverso da quello ora proposto da questo consorzio, ma questo è dovuto alla mancanza, per tali enti, di un precedente regolamento. Passa quindi la parola alla dott.ssa

GIACALONE, responsabile dell'Area Territoriale, presente in sala, per un spiegazione tecnica del regolamento con specifici esempi per migliorarne la comprensione.

Prende la parola la dott.ssa GIACALONE, la quale chiarisce anzitutto che il 50% dei costi di queste prestazioni è a carico del sistema sanitario, il quale non prevede compartecipazione a carico degli utenti mentre il restante 50% è a carico dei gestori dei servizi socio assistenziali, quota sulla quale è prevista una compartecipazione a carico degli utenti. Di seguito formula alcuni esempi intesi a chiarire anche l'applicazione della franchigia entro la misura di € 662,00 prevista dall'art. 5 del regolamento.

Uditi ancora gli interventi:

- del Presidente del Consorzio, Roberto FOGLIO, il quale nel premettere che è necessario mediare tra esigenze di bilancio ed esigenze di equità sociale, sostiene che il Consorzio può essere più o meno garantista a seconda che tenga conto, come nel regolamento proposto, del reddito ISEE o della situazione reddituale corrente eventualmente prescindendo da proprietà immobiliari;
- del componente PIZZO, il quale ritiene che debba tenersi conto delle proprietà immobiliari, quali ad esempio le seconde case;
- del componente MUSSO Elio, il quale chiede quali controlli si possano esercitare sulle reali disponibilità dei soggetti;
- della componente LESINA, la quale ricorda che presso il Comune di Cambiano ha funzionato fino a qualche tempo fa una commissione comunale di assistenza che era in grado di filtrare le richieste alla luce della conoscenza della realtà locale;
- del componente COCHIS, il quale si dichiara d'accordo a conteggiare il patrimonio immobiliare, sottolineando come i beni ereditati vengano spesso sottratti dalla condizione economica dichiarata;
- del componente TRIMBOLI, secondo il quale i controlli sono da esercitare attraverso la Guardia di Finanza.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene espresso il seguente parere:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRETTORE
Dott.ssa Raffaella GUERCINI

Dato atto che la votazione effettuata in forma palese espressa per alzata di mano ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

rappresentanti presenti	n.17	pari a quote n. 58
rappresentanti votanti	n.17	pari a quote n. 58
rappresentanti astenuti	n. /	pari a quote n. /
voti favorevoli	n.17	pari a quote n. 58
voti contrari	n. /	pari a quote n. /

DELIBERA

- 1) Chiamare tutto quanto riportato in narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Approvare il "Regolamento sui criteri di compartecipazione delle persone con handicap permanente grave e degli anziani non autosufficienti al costo delle prestazioni erogate nell'ambito di percorsi assistenziali domiciliari di lungoassistenza di natura socio-sanitaria", composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10
Sede Amministrativa: Vicolo Albussano, 4 – 10023 CHIERI (TO)
P.iva 07305160017
Tel. 011 / 942.71.36 – Fax 011 / 942.70.22
e-mail: segreteria@cssac.it

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE
DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE
E DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO
DELLE PRESTAZIONI EROGATE NELL'AMBITO DI
PERCORSI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DI
LUNGOASSISTENZA DI NATURA SOCIO-SANITARIA**

ART.1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione alla spesa delle persone con handicap permanente grave e delle persone anziane sessantacinquenni, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle Unità di valutazione multidisciplinari della Aziende sanitarie locali, al costo delle prestazioni di natura domiciliare di lungoassistenza erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, ai sensi della D.G.R. n. 39-11190 del 6.4. 2009 “ riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti”

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento, si applicano al costo della quota socio assistenziale del costo delle prestazioni di natura domiciliare , come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. D.G.R. n. 39-11190 del 6.4. 2009 “ riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti”. Ai sensi della D.G.R. 39-11190 si estendono i criteri assunti per la determinazione della compartecipazione alla spesa della prestazioni di natura domiciliare delle persona anziane non autosufficienti, alle persone con handicap permanente grave , certificato ai sensi della L. 104/92, inseriti in percorsi progettuali assistenziali di natura socio-sanitaria definiti dall'Unità di Valutazione Handicap. Ai fini della determinazione dei criteri di cui in oggetto, si applicano le norme di cui alla D.G.R 37-6500del 23 luglio 2007, secondo le modalità previste dall'Allegato c, parte integrante della D.G.R.39-11 190. Tali norme trovano già ambito di applicazione in relazione alla compartecipazione alla spesa dei cittadini anziani non autosufficienti alle prestazioni di natura socio-sanitaria in ambito residenziale, ai sensi della Deliberazione n. 25 del 29.11.2007 dell'Assemblea Consortile.

ART. 2

SITUAZIONE ECONOMICA: RIFERIMENTI SOGGETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone anziane ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza psichica o fisica al costo della prestazione posto a carico dell'assistito si valuta la situazione economica del solo beneficiario.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi , le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione

L'assistito contribuisce quindi alla copertura del costo della quota socio-assistenziale delle prestazioni di assistenza domiciliare con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita nel presente regolamento.

ART 3 CRITERI E MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE

Nella determinazione della quota di contribuzione alla spesa relativa al progetto di assistenza domiciliare da parte del cittadino non autosufficiente, si individuano i seguenti principi generali, secondo quanto già previsto dalla Deliberazione dell'assemblea Consortile n. 12 del 3.5.2007 "approvazione Linee guida degli interventi a favore della domiciliarità" e sue successive modificazioni.

- Si dispone l'unificazione dei criteri di accesso alle prestazioni, la determinazione della soglia di esenzione, le franchigie e le soglie di esclusione /pagamento quota massima da parte del cittadino. La contribuzione da parte del cittadino, se dovuta, è determinata da una quota percentuale a suo carico sulla quota socio assistenziale del costo totale del progetto, indipendentemente dal tipo di prestazione erogata
- Per la valutazione della situazione economica delle persone non autosufficienti si applica quanto previsto dal D. Lgs. N 109/1998, come modificato dal D. Lgs n 130 del 2000, in merito alla considerazione dei redditi del solo beneficiario della prestazione.
- Si ritiene che una valutazione della situazione economica utilizzando esclusivamente i meccanismi previsti per il calcolo dell'ISEE (D. Lgs. N. 109 /98, come modificato dal D. Lgs. n 130/2000 non sia esaustivo ed opportuno in quanto:
 - a) vengono considerati esclusivamente i beni posseduti al 31.12.dell'anno precedente
 - b) non consente di differenziare all'interno del nucleo familiare la situazione del solo cittadino beneficiario dell'intervento, come previsto, per le persone non autosufficienti, dal presente regolamento (necessario effettuare quindi dalla DSU l'estrazione dei redditi del beneficiario)
 - c) non comprende la certificazione di redditi di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 erogati a titolo di sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, in quanto esenti dall'imposta sul reddito, i quali invece devono essere considerati ai fini di quanto previsto dal presente regolamento

Pertanto e soprattutto in relazione alla determinazione della quota di contribuzione da parte del cittadino alla compartecipazione alle prestazioni ed alla applicazioni delle franchigie previste dal presente atto, è prevista la richiesta al cittadino di altra documentazione (autocertificazione) al fine di integrare ed aggiornare quanto attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Tale disposizione trova fondamento nell'art. 3 del D.Lgs.n. 109/98, che attribuisce agli enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, aggiuntivi a quelli di cui sopra.

La determinazione della quota di contribuzione da parte del cittadino avviene in base alla seguente tabella:

VALORE ISE in Euro	CONTRIBUZIONE DEL CITTADINO
Valore ise ≤ di 9000	tutto a carico cssac
Valore Ise da 9001 a 10000	contr. Pari al 5%
= da 10001 a 11000	= al 10%
= da 11001 a 12000	= al 15%
= da 12001 a 13000	= al 20%
= da 13001 a 14000	= al 25%
= da 14001 a 15000	= al 30%
= da 15001 a 16000	= al 35%
= da 16001 a 17000	= al 40%
= da 17001 a 18000	= al 45%

= da 18001a 19000	= al 50%
= da 19001 a 20000	= al 55%
= da 20001 a 21.000	= al 60%
= da 21001 a 22000	= al 65%
= da 22001 a 23000	= al 70%
= da 23001 a 24000	= al 75%
= da 24001 a 25000	= al 80%
= da 25001 a 26000	= al 85%
= da 26001 a 27000	= al 90%
= da 27001 a 28000	= al 95%
= oltre 28001	= al 100%

Per le motivazioni descritte in narrativa (art. 2) l'Indennità di accompagnamento ed altre indennità concesse a titolo di minorazione concorrono al pagamento del costo socio-assistenziale delle prestazioni erogate per l'assistenza domiciliare a favore della persona che ne sia beneficiaria . La modalità di conteggio del contributo aggiuntivo al costo della prestazione derivante dal possesso di tali indennità è la seguente:

- la quota annua percepita dal cittadino a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione, assegni INAIL) è sommata al valore ISE derivante dalla dichiarazione sostitutiva unica e determina la fascia di contribuzione attribuita al cittadino.
Es ISE Euro 3000,00 + Euro 5581,00 (I.A.) > € 8581 persona esente dal pagamento
ISE € 8500,00 + € 5581,00 > € 14081 corrisponde ad una contribuzione pari al 30% del Costo della prestazione
- Qualora il cittadino sia beneficiario di assegno di cura o di altro intervento o sommatoria di interventi, a seguito della elaborazione di un piano assistenziale individuale elaborato secondo quanto previsto dalla D.G.R 39-11190, che garantiscano un tempo di assistenza per un periodo pari o superiore alle 25 ore settimanali, l'indennità di accompagnamento concorre per intero al pagamento della quota socio-assistenziale del costo dell'intervento, fatta salva la determinazione delle franchigie previste dal presente regolamento
- Qualora il cittadino usufruisca di ricoveri di sollievo l'indennità di accompagnamento concorre per intero al pagamento della quota socio-assistenziale se il ricovero è almeno di un mese ; per periodi inferiori tale indennità concorre al pagamento in proporzione ai giorni effettivi di ricovero

ART. 3

REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione

dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

Il reddito da valutare ai fini del presente regolamento è costituito:

- a) dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione

dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte;

- b) dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, - per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Modello CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;

- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a). Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate.

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- a) il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà",
b) il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

ART. 4

VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subtratte durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima al Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 5

FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva ed in particolare:

- a) franchigia sul reddito: una somma non inferiore ad Euro 662,00 mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali;
b) franchigia sul patrimonio mobiliare: dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 15.493,71;
c) franchigia sul patrimonio immobiliare: dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro: 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione dell'assistito o utilizzata precedentemente al ricovero. Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DELL'ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare. Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 attuativo del decreto legislativo n.109/1998).

Nel caso in cui l'obbligo al pagamento della quota socio assistenziale delle prestazioni derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il cittadino non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei vigenti regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

ART. 7

CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 9

DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire economicamente al pagamento totale o parziale della quota del costo delle prestazioni, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, posto a carico dell'assistito possono - entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili - presentare ricorso scritto al Presidente del Consorzio.

Il Presidente - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati - decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 10

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

L'Amministrazione consortile può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad esempio previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente regolamento con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

ART. 11

RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Sono abrogate, in quanto sostituite dal presente regolamento, le norme contenute nella Deliberazione dell'assemblea Consortile n. 12 del 3.5.2007 "approvazione Linee guida degli interventi a favore della domiciliarità" e sue successive modificazioni, al titolo "criteri per la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino" in quanto superate dal presente regolamento, nonché tutte le restanti norme che risultano incompatibili con il presente regolamento.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(sig. Carlo CORINTO)

IL SEGRETARIO
(Dr. Daniele PALERMITI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio della Città di Chieri nonché all'albo delle pubblicazioni del Consorzio il giorno**1.2. NOV. 2009**....., per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art. 26 Statuto Consortile.*

è stata trasmessa al Prefetto (*art. 135 del T.U. n. 267/2000*) con lettera n.....in data

.....
Chieri, li.....**1.2. NOV. 2009**.....

IL SEGRETARIO
(Dr. Daniele PALERMITI)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000*);

Chieri, li.....

IL SEGRETARIO
(Dr. Daniele PALERMITI)